

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA PUBBLICA DI PIAZZA DUOMO **“DUE FIUMI NERA E VELINO – CORRADO CAGLI”**

L'ASM TERNI S.p.A. con sede legale in TERNI Via Bruno Capponi, 100 Cod. Fisc. e P. Iva 00693630550 in persona del Direttore Operazioni Ing. Stefano Tirinzi nato a Terni il 22.05.1963, C.F. TRNSFN63E22L117C, di seguito per brevità denominata “APPALTATORE”

E

l'Impresa **CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C** con sede legale in Terni, Via del Sersimone, 12. Cod. Fisc. E P.Iva 01485700551 rappresentata dal Sig. Cardinali Massimo nato a Terni il 24.04.1958 C.F. CRDMSM58D24L117D, di seguito per brevità denominata “SUBAPPALTATORE”

ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”.

PREMESSO

che l'Impresa L'ASM TERNI S.p.A. è assuntrice da parte del **COMUNE DI TERNI** con sede in Terni, Corso del Popolo n. 30 - Cod. Fisc. e P. Iva n. 00175660554, appresso denominata “ENTE APPALTANTE” dei lavori di **Restauro della fontana pubblica di Piazza Duomo**, come da Contratto di Appalto stipulato in data 13 ottobre 2022, integrato con successiva comunicazione, per un importo lavori ribassato di € 22.245,74 (dicomi euro ventiduemiladuecentoquarantacinque/74), (oltre IVA), di cui € 1.112,28 per oneri della sicurezza. I costi della sicurezza, come da computo del PSC ammontano a € 9.992,70.

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto affidato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa **CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C** si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione dei lavori di **Restauro della fontana pubblica di Piazza Duomo**;
- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
 - è in possesso dei requisiti di ordine speciale per l'assunzione in subappalto dei lavori;
 - è iscritta presso la C.C.I.A.A. di TERNI al n.39302 del Registro Imprese;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
 - ha preso visione della documentazione regolante i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono

scono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione dei **lavori di restauro della fontana pubblica di Piazza DUOMO** sita nella città di Terni.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in Euro 2.381,66 (Duemilatrecentottantuno/66) + IVA di cui euro 119,00 per oneri di sicurezza. I costi sicurezza sono come da Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

I lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti a misura con un ribasso che, come prevede la normativa vigente, non sarà superiore al 20% rispetto alle condizioni risultanti dal Contratto di Appalto stipulato tra ASM TERNI S.p.A. e COMUNE DI TERNI

ART. 5 - I PAGAMENTI

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore.

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il **Signor Cardinali Massimo** che deve essere reperibile *in cantiere* per tutta la durata del contratto di subappalto.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappalto, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 10 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine stabilito dal programma inviato di volta in volta dalla D.L. verrà applicata la penale di Euro 100,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 14 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.

L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 16 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il **Signor Cardinali Massimo**.

ART. 17- DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Terni.

ART. 21 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 22 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 23- FORMA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata.

ART. 24- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..

L'ASM TERNI S.p.A., in qualità di APPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità.

L'impresa **CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C**, in qualità di SUBAPPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art.3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i..

Le parti contraenti prendo atto che ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare i seguenti codici:

- **CUP F45E20000360007**
- **CIG ZE93445DEA**

non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell'indicazione di tali codici.

Terni li 08/05/2023

L'APPALTATORE ASM Terni S.p.A.
Il Direttore Operazioni

ASM TERNI S.P.A.
IL DIRETTORE OPERAZIONI
Stefano Tirinzi

IL SUBAPPALTATORE

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Terni li 08/05/2023

IL SUBAPPALTATORE

Massimo Cardini